

Direttiva per il sussidiamento della formazione di responsabili in CSR

I. Scopo

La presente Direttiva concretizza la RG n. 2824 del 2 giugno 2021 in punto alla procedura da seguire per l'accesso al sussidio per la formazione di responsabili interni in Responsabilità sociale delle imprese o Corporate social responsibility (CSR).

II. Campo d'applicazione

Questa direttiva si applica alle aziende e agli enti con sede nel Cantone Ticino che intendono beneficiare del sussidio per la formazione di loro responsabili in CSR.

III. Obiettivo

Il sussidiamento della formazione è inteso a:

- promuovere una visione complessiva del tema della CSR (aspetti di governance, di mercato, di gestione delle risorse umane, diritti umani, rapporti con la comunità, ambiente e comunicazione) e della sua importanza a livello strategico come fattore di competitività per le aziende e per il nostro territorio;
- diffondere la CSR come contributo delle aziende allo sviluppo sostenibile;
- fare in modo che le aziende del territorio siano dotate di figure professionali con competenze gestionali in tale ambito;
- permettere di promuovere la conoscenza e la diffusione delle buone pratiche e
- diffondere gli strumenti per la raccolta dei dati e la preparazione del report di sostenibilità.

IV. Tipo di formazione

Il sussidio può essere concesso per la frequentazione di percorsi formativi in Corporate social responsibility (CSR) – contestualizzati anche alla nostra realtà nazionale e cantonale - quali CAS (Certificate of Advanced Studies), DAS (Diploma of Advanced Studies), MAS (Master of Advanced Studies) oppure formazioni certificate almeno equivalenti.

V. Condizioni per l'accesso al sussidio

L'iscrizione alla formazione non può avvenire prima della decisione di concessione del sussidio. Resta riservata la mancata accettazione dell'iscrizione da parte dell'ente fornitore della formazione.

Il richiedente deve autocertificare (con documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero):

- di non essere in arretrato con il pagamento delle imposte;
- di non essere in arretrato con il pagamento dei contributi sociali (AVS/AI/IPG/AD);
- che il costo della formazione non ricade (nemmeno in parte) sul collaboratore;
- il rispetto dei salari minimi obbligatori in vigore per il settore e
- il rispetto della parità salariale tra uomo e donna.

VI. Importo del sussidio

Per la formazione può essere concesso un sussidio per partecipante pari al 50% della tassa di iscrizione, fino ad un massimo di fr. 2'500.

Le richieste di sussidio per il periodo 2021-2023 vengono evase in ordine di entrata e fino ad esaurimento del budget dedicato.

VII. Procedura

Il richiedente invia la richiesta di sussidio all'Ufficio dell'amministrazione e del controlling (UAC) della Divisione dell'economia (DE) corredata dalla locandina di presentazione e le indicazioni sul programma, le materie trattate e la durata della formazione, l'autocertificazione di cui al punto V. e il nominativo o i nominativi del/i loro responsabile/i interno/i in CSR.

La richiesta non conferisce al richiedente alcun diritto alla concessione del sussidio.

La DE, dopo aver valutato la conformità della richiesta, formalizza la decisione di sussidio. Ottenuta la decisione di sussidio, l'azienda o l'ente possono iscrivere i/il propri/o dipendenti/e alla formazione.

Al termine della formazione, l'azienda o l'ente sottopongono all'UAC copia dell'iscrizione, la fattura e il relativo giustificativo di pagamento della tassa di iscrizione, unitamente al certificato di completamento della formazione. Dopo l'approvazione del consuntivo l'UAC provvede al versamento del sussidio.

VIII. Restituzione del sussidio

In caso di dimissioni o licenziamento del/i collaboratore/i prima della conclusione della formazione, il sussidio dev'essere restituito.